



2012/0060(COD)

13.9.2017

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi
(COM(2016)0034 – C8-0018/2016 – 2012/0060(COD))

Commissione per il commercio internazionale

Relatore: Daniel Caspary

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	44

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi (COM(2016)0034 – C8-0018/2016 – 2012/0060(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- viste la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0124) e la proposta modificata (COM(2016)0034),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0018/2016),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0000/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Titolo

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti	Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti

pubblici dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici dei paesi terzi

pubblici *e delle concessioni* dell'Unione europea e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati degli appalti pubblici *e alle concessioni* dei paesi terzi

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) *In conformità dell'articolo* 21 del trattato sull'Unione europea l'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e *migliora la* cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine, tra l'altro, di incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali.

Emendamento

(1) *L'articolo* 21 del trattato sull'Unione europea *sancisce che* l'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e *opera per assicurare un elevato livello di* cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine, tra l'altro, *di salvaguardare i propri valori e interessi fondamentali nonché la propria sicurezza, indipendenza e integrità e* di incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali.

Or. en

Motivazione

Quale approvato in Aula il 15 gennaio 2014.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) In seno all'OMC e nel quadro delle sue relazioni bilaterali, l'Unione sostiene un'ambiziosa apertura internazionale dei mercati internazionali degli appalti

Emendamento

(6) In seno all'OMC e nel quadro delle sue relazioni bilaterali, l'Unione sostiene un'ambiziosa apertura internazionale dei mercati internazionali degli appalti

pubblici dell'Unione e dei suoi partner commerciali, in uno spirito di reciprocità e di vantaggio reciproco.

pubblici *e delle concessioni* dell'Unione e dei suoi partner commerciali, in uno spirito di reciprocità e di vantaggio reciproco.

Or. en

Motivazione

Quale approvato in Aula il 15 gennaio 2014.

Emendamento 4

**Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Gli appalti pubblici rappresentano una componente rilevante del prodotto interno lordo dell'Unione e dovrebbero pertanto servire a rafforzare il potenziale d'innovazione e di produzione industriale della stessa. Nell'ottica di una strategia di politica industriale sostenibile nell'Unione, è quindi opportuno escludere le offerte sleali contenenti beni o servizi originari di paesi terzi. Allo stesso tempo, tuttavia, occorre assicurare reciprocità e condizioni eque per l'accesso al mercato delle industrie dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Quale approvato in Aula il 15 gennaio 2014.

Emendamento 5

**Proposta di regolamento
Considerando 7 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) È opportuno che la politica commerciale dell'Unione contribuisca a

ridurre la povertà a livello globale, favorendo il miglioramento delle condizioni di lavoro, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e i diritti fondamentali.

Or. en

Motivazione

Quale approvato in Aula il 15 gennaio 2014.

Emendamento 6

**Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) L'accesso degli offerenti di paesi terzi ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione dovrebbe essere consentito a norma delle direttive 2014/24/UE^{1bis}, 2014/25/UE^{1ter} e 2014/23/UE^{1quater} del Parlamento europeo e del Consiglio;

^{1bis}Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

^{1ter} Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

^{1quater} Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

Motivazione

Motivazione: Quale approvato in Aula il 15 gennaio 2014.

Emendamento 7

**Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) Conformemente all'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica commerciale comune in materia di appalti pubblici e di concessioni deve essere basata su principi uniformi.

Or. en

Motivazione

Quale approvato in Aula il 15 gennaio 2014.

Emendamento 8

**Proposta di regolamento
Considerando 11**

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Nell'interesse della certezza del diritto per gli operatori economici e le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dell'Unione e dei paesi terzi, occorre che gli impegni internazionali assunti dall'Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni siano recepiti nell'ordinamento giuridico dell'UE in modo da garantirne l'effettiva applicazione.

(11) Nell'interesse della certezza del diritto per gli operatori economici e le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dell'Unione e dei paesi terzi, occorre che gli impegni internazionali assunti dall'Unione europea nei confronti dei paesi terzi in materia di accesso al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni siano recepiti nell'ordinamento giuridico dell'UE in modo da garantirne l'effettiva applicazione. ***È opportuno che la Commissione formuli orientamenti sull'applicazione degli impegni***

internazionali già assunti dall'Unione in materia di accesso al mercato. Tali orientamenti dovrebbero coprire altresì l'applicazione pratica delle norme in materia di origine. Occorre che tali orientamenti siano aggiornati regolarmente e forniscano informazioni di facile uso.

Or. en

Motivazione

Come modificato in Aula il 15 gennaio 2014, adeguato alla proposta rivista del 2016.

Emendamento 9

**Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Occorre che la Commissione si accerti di non finanziare programmi nei quali l'aggiudicazione e la realizzazione degli appalti pubblici internazionali potrebbero contravvenire ai principi stabiliti nelle direttive sugli appalti pubblici (2014/24(COD), 2014/25(COD) e 2014/23(COD)).

Or. en

Motivazione

Quale approvato in Aula il 15 gennaio 2014.

Emendamento 10

**Proposta di regolamento
Considerando 12**

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Gli obiettivi di migliorare l'accesso degli operatori economici dell'Unione ai

(12) Gli obiettivi di migliorare l'accesso degli operatori economici dell'Unione ai

mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi protetti da misure *o pratiche* restrittive e *discriminatorie* e di preservare pari condizioni di concorrenza *nel* mercato *interno* richiedono che *si faccia riferimento alle norme sull'origine non preferenziale stabilite dalla legislazione dell'UE affinché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sappiano se i beni e servizi sono* contemplati dagli impegni internazionali assunti dall'Unione.

mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi protetti da misure restrittive e di preservare pari condizioni di concorrenza nel mercato interno richiedono che *il trattamento dei beni e servizi originari di paesi terzi non* contemplati dagli impegni internazionali assunti dall'Unione *sia armonizzato in tutta l'Unione europea.*

Or. en

Motivazione

Come modificato in Aula il 15 gennaio 2014, adeguato alla proposta rivista del 2016.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) *Occorre* che l'origine di un bene sia determinata conformemente agli articoli da 22 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/1992¹⁸.

Emendamento

(13) *A tal fine, è opportuno stabilire norme in materia di origine, in modo che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sappiano se determinati beni e servizi sono contemplati da impegni internazionali assunti dall'Unione. Occorre* che l'origine di un bene sia determinata conformemente agli articoli da 59 a 63 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, comprese le disposizioni complementari da adottare a norma dell'articolo 65. *Conformemente al predetto regolamento occorre considerare beni dell'Unione i beni ottenuti o prodotti interamente nell'Unione. Un bene alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi deve essere considerato originario del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente*

giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Conformemente al presente regolamento, è opportuno che l'origine di un servizio sia determinata sulla base dell'origine della persona fisica o giuridica che lo presta. È opportuno che l'origine di un servizio sia determinata secondo i principi dell'accordo generale dell'Organizzazione mondiale del commercio sugli scambi di servizi (GATS). Le disposizioni che stabiliscono le regole in materia di origine dei servizi dovrebbero impedire che le restrizioni all'accesso al mercato unionale degli appalti pubblici siano eluse costituendo società fittizie.

¹⁸ Regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

^{18bis} Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag.1).

Or. en

Motivazione

Quale approvato in Aula il 15 gennaio 2014. Tra l'altro, occorre sottolineare l'importanza di evitare che le restrizioni all'accesso al mercato siano eluse attraverso società fittizie.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) È opportuno che l'origine di un servizio sia determinata sulla base

soppresso

dell'origine della persona fisica o giuridica che lo presta.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Alla luce dell'obiettivo politico generale dell'Unione di sostenere la crescita economica dei paesi in via di sviluppo e la loro integrazione nella catena del valore globale, che costituisce la base per la creazione, da parte dell'Unione, del sistema di preferenze generalizzate di cui al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, ***il presente regolamento, in conformità delle regole dell'Unione sull'origine non preferenziale, non dovrebbe applicarsi alle offerte in cui più del 50 % del valore complessivo dell'offerta è costituito da beni e servizi originari dei paesi meno sviluppati che beneficiano del regime "Tutto tranne le armi" o dei paesi in via di sviluppo considerati vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione e di un'integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale, definiti rispettivamente agli allegati IV e VII del regolamento (UE) n. 978/2012.***

Emendamento

(15) Alla luce dell'obiettivo politico generale dell'Unione di sostenere la crescita economica dei paesi in via di sviluppo e la loro integrazione nella catena del valore globale, che costituisce la base per la creazione, da parte dell'Unione, del sistema di preferenze generalizzate di cui al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, ***è opportuno assimilare i beni e servizi provenienti dai paesi meno sviluppati che beneficiano del regime "Tutto tranne le armi", nonché i beni e servizi provenienti dai paesi in via di sviluppo considerati vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione e di un'integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale, definiti rispettivamente agli allegati IV e VII del regolamento (UE) n. 978/2012 ai beni e servizi dell'Unione.***

Or. en

Motivazione

Come modificato in Aula il 15 gennaio 2014, adeguato alla proposta rivista del 2016. I paesi meno sviluppati e i potenziali paesi beneficiari del SPG+ sono completamente esclusi dal campo di applicazione del regolamento.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Per valutare se esistono misure o pratiche restrittive e/o discriminatorie in un paese terzo, è opportuno che la Commissione esamini in che misura la legislazione nazionale in materia di appalti pubblici e di concessioni del paese in questione garantisca trasparenza in linea con le norme internazionali in materia di appalti pubblici ed eviti qualsiasi discriminazione nei confronti dei beni, servizi e operatori economici dell'Unione. Inoltre, occorre che essa esamini in che misura le singole amministrazioni aggiudicatrici/ o i singoli enti aggiudicatori mantengano o adottino pratiche discriminatorie nei confronti di beni, servizi e operatori economici dell'Unione.

Emendamento

(17) Per valutare se esistono misure o pratiche restrittive e/o discriminatorie in un paese terzo, è opportuno che la Commissione esamini in che misura la legislazione nazionale in materia di appalti pubblici e di concessioni del paese in questione garantisca trasparenza in linea con le norme internazionali in materia di appalti pubblici **e di concessioni** ed eviti qualsiasi discriminazione nei confronti dei beni, servizi e operatori economici dell'Unione. Inoltre, occorre che essa esamini in che misura le **autorità pubbliche e/o le** singole amministrazioni aggiudicatrici/i singoli enti aggiudicatori mantengano o adottino pratiche discriminatorie nei confronti di beni, servizi e operatori economici dell'Unione **o in che misura l'inosservanza, da parte delle autorità pubbliche di un paese terzo, delle disposizioni in materia di diritto del lavoro di cui all'allegato X alla direttiva 2014/24/UE abbia portato a serie difficoltà per gli operatori economici dell'Unione, che ne hanno riferito alla Commissione, quando tali imprese hanno cercato di ottenere l'aggiudicazione di contratti o di concessioni in tale paese.**

Or. en

Motivazione

Come modificato in Aula il 15 gennaio 2014, adeguato alla proposta rivista del 2016.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) *Nel valutare le offerte contenenti beni e/o servizi originari di paesi terzi, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici e la Commissione assicurino la conformità ai criteri del commercio equo, alle disposizioni in materia di diritto del lavoro e alle norme ambientali di cui all'articolo 18, paragrafo 2, dell'allegato X alla direttiva sugli appalti pubblici 2014/24/UE.*

Or. en

Motivazione

Quale approvato in Aula il 15 gennaio 2014.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 ter) *È altresì imperativo che, ai fini di un'adeguata integrazione dei requisiti in materia ambientale, sociale e di diritto del lavoro, le amministrazioni aggiudicatrici adottino provvedimenti atti a garantire la conformità agli obblighi di legge ambientali, sociali e di diritto del lavoro in vigore nel luogo di esecuzione dell'opera e derivanti da obblighi, leggi, regolamenti, decreti e decisioni internazionali, a livello nazionale e dell'Unione, nonché dai contratti collettivi.*

Or. en

Motivazione

Quale approvato in Aula il 15 gennaio 2014.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Alla luce del fatto che l'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato degli appalti pubblici dell'Unione europea rientra nell'ambito di applicazione della politica commerciale comune, occorre che gli Stati membri, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non possano limitare l'accesso di beni e servizi dei paesi terzi alle loro procedure d'appalto mediante misure diverse da quelle previste dal presente regolamento.

Emendamento

(18) Alla luce del fatto che l'accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato degli appalti pubblici **e delle concessioni** dell'Unione europea rientra nell'ambito di applicazione della politica commerciale comune, occorre che gli Stati membri, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non possano limitare l'accesso di beni e servizi dei paesi terzi alle loro procedure d'appalto mediante misure diverse da quelle previste dal presente regolamento **o dal diritto unionale pertinente**.

Or. en

Motivazione

Come modificato in Aula il 15 gennaio 2014, adeguato alla proposta rivista del 2016.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Occorre che la Commissione possa, di propria iniziativa o su richiesta delle parti interessate o di uno Stato membro, avviare in qualsiasi momento un'indagine avente a oggetto presunte misure o pratiche restrittive adottate o applicate da un paese terzo. Tale procedura di indagine fa salvo il regolamento (UE) n. 654/2014 del

Emendamento

(19) Occorre che la Commissione possa, di propria iniziativa o su richiesta delle parti interessate o di uno Stato membro, avviare in qualsiasi momento un'indagine avente a oggetto presunte misure o pratiche restrittive **nel settore degli appalti pubblici e delle concessioni** adottate o applicate da un paese terzo. **Nella decisione di avviare**

Parlamento europeo e del Consiglio.

tale procedura di indagine, è opportuno che essa tenga conto del numero di richieste presentate dalle autorità aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori o dagli Stati membri. Tale procedura di indagine fa salvo il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Come modificato in Aula il 15 gennaio 2014, adeguato alla proposta rivista del 2016.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Se l'esistenza di misure o pratiche **restrittive e/o discriminatorie nel settore degli appalti nel paese terzo** è confermata, è opportuno che la Commissione inviti il paese interessato ad avviare consultazioni al fine di migliorare in tale paese le opportunità di partecipazione alle gare di appalto pubblico per gli operatori economici, i beni e i servizi dell'UE.

Emendamento

(20) ***Occorre che la Commissione possa avviare un'indagine qualora, sulla base delle informazioni a sua disposizione, abbia motivo di ritenere che un paese terzo abbia adottato o applichi pratiche restrittive nel settore degli appalti pubblici o delle concessioni.*** Se l'esistenza di ***tali*** misure o pratiche è confermata, è opportuno che la Commissione inviti il paese interessato ad avviare consultazioni al fine di migliorare in tale paese le opportunità di partecipazione alle gare di appalto pubblico per gli operatori economici, i beni e i servizi dell'UE.

Or. en

Motivazione

Come modificato in Aula il 15 gennaio 2014, adeguato alla proposta rivista del 2016.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Se le consultazioni con il paese in questione non consentono un sufficiente miglioramento delle opportunità di partecipazione alle gare d'appalto per gli operatori economici, i beni e i servizi dell'Unione entro un termine ragionevole, ***occorre che la Commissione adotti misure di adeguamento del prezzo, ove appropriato, da applicarsi alle offerte presentate da operatori economici originari del paese in questione e/o comprendenti beni e servizi originari di tale paese.***

Emendamento

(22) Se le consultazioni con il paese in questione non consentono un sufficiente miglioramento delle opportunità di partecipazione alle gare d'appalto per gli operatori economici, i beni e i servizi dell'Unione entro un termine ragionevole, ***o se le misure di riparazione o correttive adottate dal paese terzo in questione non sono considerate soddisfacenti, occorre che la Commissione adotti misure restrittive appropriate.***

Or. en

Motivazione

*Come modificato in Aula il 15 gennaio 2014, adeguato alla proposta rivista del 2016.
Emendamento volto a evitare interminabili procedure di consultazione.*

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) ***È opportuno che le*** misure in questione ***si applichino solo ai fini della valutazione*** delle offerte che prevedono beni o servizi originari del paese ***in questione***. Per evitare l'elusione di tali misure, può essere inoltre necessario concentrarsi su talune persone giuridiche, controllate o possedute da soggetti esteri che, sebbene stabilite nell'Unione ***europea***, non svolgono attività commerciali sostanziali che abbiano un legame diretto ed effettivo con l'economia di almeno uno Stato membro. Occorre che ***le*** misure

Emendamento

(23) ***Le*** misure in questione ***possono comportare l'esclusione obbligatoria di taluni beni e servizi del paese terzo dalle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici o dalle procedure di aggiudicazione delle concessioni nell'Unione, o l'assoggettamento*** delle offerte che prevedono beni o servizi originari del paese ***ad una penalità obbligatoria applicabile sul prezzo***. Per evitare l'elusione di tali misure, può essere inoltre necessario concentrarsi su talune persone giuridiche, controllate o possedute

appropriate non siano sproporzionate rispetto alle pratiche restrittive nel settore degli appalti a cui si vuole porre rimedio.

da soggetti esteri che, sebbene stabilite nell'Unione, non svolgono attività commerciali sostanziali che abbiano un legame diretto ed effettivo con l'economia di almeno uno Stato membro. Occorre che *tali* misure *restrittive* non siano sproporzionate rispetto alle pratiche restrittive nel settore degli appalti a cui si vuole porre rimedio *e che si applichino per un periodo massimo di cinque anni, prolungabile di altri cinque.*

Or. en

Motivazione

Come modificato in Aula il 15 gennaio 2014, adeguato alla proposta rivista del 2016. Emendamento volto a limitare a 5 anni l'esclusione obbligatoria di taluni beni e servizi di un paese terzo.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Occorre che *le misure di adeguamento del prezzo non abbiano un impatto negativo* sui negoziati commerciali in corso con il paese in questione. Pertanto, nei casi in cui un paese ha avviato negoziati sostanziali con l'Unione in materia di accesso ai mercati degli appalti *pubblici* la Commissione *può sospendere le misure durante i negoziati.*

Emendamento

(24) Occorre che *la Commissione possa impedire un eventuale impatto negativo della prevista esclusione* sui negoziati commerciali in corso con il paese in questione. Pertanto, nei casi in cui un paese ha avviato negoziati sostanziali con l'Unione in materia di accesso ai mercati degli appalti *pubblici o alle concessioni e la Commissione ritiene che vi siano ragionevoli prospettive di eliminare le pratiche restrittive nell'immediato futuro, occorre che la Commissione possa adottare un atto di esecuzione in base al quale per un periodo di un anno i beni e i servizi originari del paese in questione non siano esclusi dalle procedure di aggiudicazione degli appalti o delle concessioni.*

Or. en

Come modificato in Aula il 15 gennaio 2014, adeguato alla proposta rivista del 2016.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Al fine di semplificare l'applicazione di una misura **di adeguamento** del prezzo da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori, si dovrebbe presupporre che tutti gli operatori economici originari di un determinato paese terzo con il quale non vi sia alcun accordo sugli appalti pubblici siano soggetti alla misura, a meno che non possano dimostrare che meno del 50 % del valore totale dell'offerta è costituito da beni o servizi originari del paese terzo in questione.

Emendamento

(25) Al fine di semplificare l'applicazione di una misura **restrittiva** del prezzo da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori, si dovrebbe presupporre che tutti gli operatori economici originari di un determinato paese terzo con il quale non vi sia alcun accordo sugli appalti pubblici siano soggetti alla misura, a meno che non possano dimostrare che meno del 50 % del valore totale dell'offerta è costituito da beni o servizi originari del paese terzo in questione.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) ***Gli Stati membri sono nella posizione migliore per individuare le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori o le categorie di amministrazioni aggiudicatrici o di enti aggiudicatori, tenuti ad applicare la misura di adeguamento del prezzo. Per garantire che sia adottata un'azione a un livello adeguato e che l'onere sia ripartito equamente tra gli Stati membri, è opportuno che la Commissione prenda la decisione finale, sulla base di un elenco presentato da ciascuno Stato membro. Se***

Emendamento

(26) ***Al fine di garantire un'applicazione uniforme nell'intero territorio dell'Unione, è opportuno che la misura restrittiva sia applicata da tutte le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori o le categorie di amministrazioni aggiudicatrici o di enti aggiudicatori il cui appalto è interessato dalla misura stessa. Solo i comuni con meno di 100 000 abitanti dovrebbe essere esclusi dal campo di applicazione della misura.***

necessario, la Commissione può stabilire un elenco di propria iniziativa.

Or. en

Motivazione

Occorre che il regolamento sia lo stesso in tutto il mercato interno. Solo i comuni con meno di 100 000 abitanti devono essere esclusi, al fine di non imporre oneri eccessivi a carico degli enti più piccoli.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) È imperativo che le amministrazioni aggiudicatrici/ e gli enti aggiudicatori abbiano accesso ad una gamma di prodotti di elevata qualità in grado di soddisfare le loro esigenze di acquisto ad un prezzo competitivo. Pertanto, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici/ e gli enti aggiudicatori possano ***evitare di applicare le*** misure di adeguamento del prezzo che limitano l'accesso di beni e servizi non contemplati qualora non siano disponibili beni o servizi dell'Unione oppure beni o servizi contemplati che soddisfino i loro requisiti per soddisfare determinati bisogni pubblici essenziali, ad esempio nel settore della salute e della sicurezza pubblica, o qualora l'applicazione delle misure possa comportare un aumento sproporzionato dei prezzi o dei costi dell'appalto.

Emendamento

(27) È imperativo che le amministrazioni aggiudicatrici/ e gli enti aggiudicatori abbiano accesso ad una gamma di prodotti di elevata qualità in grado di soddisfare le loro esigenze di acquisto ad un prezzo competitivo. Pertanto, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici/ e gli enti aggiudicatori possano ***prescindere da*** misure di adeguamento del prezzo che limitano l'accesso di beni e servizi non contemplati qualora non siano disponibili beni o servizi dell'Unione oppure beni o servizi contemplati che soddisfino i loro requisiti per soddisfare determinati bisogni pubblici essenziali, ad esempio nel settore della salute e della sicurezza pubblica, o qualora l'applicazione delle misure possa comportare un aumento sproporzionato dei prezzi o dei costi dell'appalto.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) In caso di applicazione non corretta da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori abbiano delle deroghe alle misure **di adeguamento del prezzo** che limitano l'accesso di beni e servizi non contemplati, occorre che la Commissione possa applicare il meccanismo correttore di cui all'articolo 3 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio o all'articolo 8 della direttiva 92/13/CEE del Consiglio. Inoltre occorre che i contratti conclusi con un operatore economico dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in violazione di misure **di adeguamento del prezzo** che limitano l'accesso dei beni e servizi non contemplati siano privi di effetti.

Emendamento

(28) In caso di applicazione non corretta da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori abbiano delle deroghe alle misure che limitano l'accesso di beni e servizi non contemplati, occorre che la Commissione possa applicare il meccanismo correttore di cui all'articolo 3 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio o all'articolo 8 della direttiva 92/13/CEE del Consiglio. Inoltre occorre che i contratti conclusi con un operatore economico dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in violazione di misure che limitano l'accesso dei beni e servizi non contemplati siano privi di effetti.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) È opportuno che gli atti di esecuzione concernenti l'adozione, il ritiro, la sospensione o il ripristino di una misura di adeguamento del prezzo siano adottati mediante **procedura d'esame**.

Emendamento

(30) È opportuno che gli atti di esecuzione concernenti l'adozione, il ritiro, la sospensione o il ripristino di una misura di adeguamento del prezzo siano adottati mediante **una misura che limiti l'accesso dei beni e dei servizi non contemplati**.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

(32) **Relazioni periodiche della Commissione dovrebbero permettere di controllare l'applicazione e l'efficacia delle procedure stabilite nel** presente regolamento.

Emendamento

(32) **È opportuno che la Commissione riferisca almeno ogni tre anni in merito all'applicazione del presente regolamento. Nella sua relazione, è opportuno che la Commissione valuti il funzionamento del presente regolamento e i progressi compiuti verso la reciprocità nell'apertura dei mercati degli appalti pubblici. Insieme alla seconda relazione sull'applicazione del presente regolamento, da presentare entro i sei anni successivi all'entrata in vigore del medesimo, la Commissione dovrebbe presentare una proposta volta a migliorare il regolamento oppure esporre i motivi per cui, a suo giudizio, non è necessario modificarlo. Qualora la Commissione non presenti una proposta di modifica né esponga i motivi per cui non sono necessarie modifiche, è opportuno che il presente regolamento cessi di essere applicabile.**

Or. en

Motivazione

Quale approvato in Aula il 15 gennaio 2014. L'emendamento introduce una clausola di riesame.

Emendamento 29

**Proposta di regolamento
Considerando 33**

Testo della Commissione

(33) Conformemente al principio di proporzionalità, è necessario e opportuno, per conseguire l'obiettivo fondamentale di creare una politica esterna comune nel settore degli appalti pubblici, fissare norme comuni sul trattamento delle offerte che includono **dei** beni e servizi non contemplati dagli impegni internazionali

Emendamento

(33) Conformemente al principio di proporzionalità, è necessario e opportuno, per conseguire l'obiettivo fondamentale di creare una politica esterna comune nel settore degli appalti pubblici **e delle concessioni**, fissare norme comuni sul trattamento delle offerte che includono beni e servizi non contemplati dagli

assunti dall'Unione *europea*. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea,

impegni internazionali assunti dall'Unione. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea,

Or. en

Motivazione

Quale approvato in Aula il 15 gennaio 2014.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Esso prevede la possibilità di applicare misure di adeguamento del prezzo a determinate offerte presentate per l'esecuzione di lavori e/o opere, la fornitura di beni e/o la prestazione di servizi e per l'aggiudicazione di concessioni, in funzione dell'origine degli operatori economici, dei beni o dei servizi in questione.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

La relazione reintroduce il meccanismo di chiusura del mercato come strumento principale; il riferimento al meccanismo di adeguamento dei prezzi è pertanto soppresso in tutta la relazione.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(a bis) "offerente": un operatore economico che ha presentato un'offerta;

Or. en

Motivazione

Quale approvato in Aula il 15 gennaio 2014. Allineamento con la direttiva sugli appalti pubblici.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) "misura": provvedimento legislativo o regolamentare oppure prassi o una combinazione degli stessi;

Or. en

Motivazione

Ripristino dalla proposta del 2012.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e ter) "parte interessata": società costituita conformemente al diritto di uno Stato membro avente la sede legale, la sede amministrativa centrale o lo stabilimento principale nell'Unione, direttamente partecipante alla produzione dei beni o alla prestazione dei servizi oggetto delle misure restrittive del paese

terzo nel settore degli appalti.

Or. en

Motivazione

Ripristino dalla proposta del 2012.

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) "misura o pratica restrittiva e/o discriminatoria in materia di appalti" è altresì presunta laddove l'inosservanza, da parte delle autorità pubbliche di un paese terzo, delle convenzioni in materia di diritto del lavoro di cui all'allegato X alla direttiva 2014/24/UE, abbia portato a difficoltà per gli operatori economici dell'Unione, che ne hanno riferito alla Commissione, quando tali operatori economici hanno cercato di ottenere l'aggiudicazione di contratti o di concessioni nel paese terzo in questione.

Or. en

Motivazione

Come modificato in Aula il 15 gennaio 2014, adeguato alla proposta rivista del 2016.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(g bis) per "penalità obbligatoria applicabile sul prezzo" si intende l'obbligo a carico delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori di

aumentare, fatte salve talune eccezioni, il prezzo di servizi e/o beni originari di taluni paesi terzi offerti nelle procedure di appalto o nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni.

Or. en

Motivazione

Ripristino dalla proposta del 2012, quale modificata in Aula il 15 gennaio 2014. Il relatore desidera reintrodurre il meccanismo di chiusura del mercato a fianco di una penalità applicabile sul prezzo, come suggerito nella proposta del 2012.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'origine di un bene è determinata conformemente agli articoli da **22 a 26** del regolamento (CEE) n. **2913/1992** del Consiglio²⁶.

Emendamento

1. L'origine di un bene è determinata conformemente agli articoli da **59 a 63** del regolamento (UE) n. **952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle disposizioni complementari da adottare a norma dell'articolo 65**.

²⁶ *Regolamento (CEE) n. 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).*

Or. en

Motivazione

Come modificato in Aula il 15 gennaio 2014, adeguato alla proposta rivista del 2016.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo -1 (nuovo)

-1. Al momento dell'aggiudicazione degli appalti per l'esecuzione di lavori o opere, la fornitura di beni o la prestazione di servizi, o al momento dell'aggiudicazione di concessioni di lavori o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori trattano i beni e i servizi contemplati alla stessa stregua dei beni e servizi originari dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Quale approvato in Aula il 15 gennaio 2014. I paesi meno sviluppati e i potenziali paesi beneficiari del SPG+ sono completamente esclusi dal campo di applicazione del regolamento.

Emendamento 38

**Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1**

Il presente regolamento non si applica alle offerte il cui valore totale è costituito per più del 50% da I beni e/o servizi originari dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 ***e*** dei paesi in via di sviluppo considerati vulnerabili a causa ***di una*** mancanza di diversificazione e di un'integrazione insufficiente ***nel sistema commerciale internazionale***, quali definiti all'allegato VII del regolamento (UE) n. 978/2012.

I beni o servizi originari dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 ***o*** dei paesi in via di sviluppo considerati vulnerabili a causa ***della*** mancanza di diversificazione e di un'integrazione insufficiente ***nell'economia mondiale***, quali definiti all'allegato VII del regolamento (UE) n. 978/2012, ***sono considerati beni e servizi contemplati.***

Or. en

Motivazione

Quale approvato in Aula il 15 gennaio 2014. I paesi meno sviluppati e i potenziali paesi

beneficiari del SPG+ sono completamente esclusi dal campo di applicazione del regolamento.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Capo 3 – titolo

Testo della Commissione

Indagini, consultazioni e misure di *adeguamento del prezzo*

Emendamento

Indagini, consultazioni e misure *intese a limitare l'accesso di beni e servizi non contemplati al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni dell'UE*

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Se lo giudica nell'interesse dell'Unione, la Commissione può avviare in ogni momento, di propria iniziativa o su richiesta delle parti interessate o di uno Stato membro, un'indagine su presunte misure o pratiche restrittive e/o discriminatorie applicate nel settore degli appalti.

Emendamento

La Commissione può avviare in ogni momento, di propria iniziativa o su richiesta delle parti interessate, *dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore*, o di uno Stato membro, un'indagine su presunte misure o pratiche restrittive e/o discriminatorie applicate nel settore degli appalti *di un paese terzo. Nella decisione di avviare tale procedura di indagine, la Commissione tiene conto del numero di richieste presentate dalle autorità aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori o dagli Stati membri. Qualora rifiuti di avviare un'indagine, la Commissione deve debitamente motivare la propria decisione alla parte interessata, all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o allo Stato membro da cui è pervenuta la richiesta.*

Or. en

Motivazione

Come modificato in Aula il 15 gennaio 2014, adeguato alla proposta rivista del 2016.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. *L'indagine di cui al paragrafo 1 è effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f).*

Or. en

Motivazione

Come modificato in Aula il 15 gennaio 2014, adeguato alla proposta rivista del 2016.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione valuta se il paese terzo in questione ha adottato o applica presunte misure o pratiche restrittive e/o discriminatorie nel settore degli appalti sulla base delle informazioni fornite dalle parti interessate e dagli Stati membri o, dei dati da essa raccolti durante l'indagine o sulla base di entrambi. La valutazione è conclusa entro **otto** mesi dall'avvio dell'indagine. In casi debitamente giustificati il termine può essere prorogato di **quattro mesi**.

2. La Commissione valuta se il paese terzo in questione ha adottato o applica presunte misure o pratiche restrittive e/o discriminatorie nel settore degli appalti sulla base delle informazioni fornite dalle parti interessate e dagli Stati membri o, dei dati da essa raccolti durante l'indagine o sulla base di entrambi. La valutazione è conclusa entro **tre** mesi dall'avvio dell'indagine. In casi debitamente giustificati il termine può essere prorogato di **un mese**.

Or. en

Motivazione

Come modificato in Aula il 15 gennaio 2014, adeguato alla proposta rivista del 2016.

Abbreviando la durata delle procedure in tutta la proposta si fornisce una protezione più tempestiva.

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Se, dopo l'avvio delle consultazioni, il paese terzo in questione adotta misure di riparazione *o* correttive soddisfacenti senza assumere tuttavia nuovi impegni in materia di accesso al mercato, la Commissione può sospendere le consultazioni *o porvi fine*.

Emendamento

Se, dopo l'avvio delle consultazioni, il paese terzo in questione adotta misure di riparazione/correttive soddisfacenti senza assumere tuttavia nuovi impegni in materia di accesso al mercato, la Commissione può sospendere le consultazioni, *porvi fine o invitare il paese in questione ad avviare negoziati a norma dell'articolo 7, paragrafo 4.*

Or. en

Motivazione

Quale approvato in Aula il 15 gennaio 2014.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se le misure di riparazione *o* /correttive adottate dal paese terzo in questione sono revocate, sospese o attuate in modo inadeguato, la Commissione **può adottare le seguenti misure:**

Se le misure di riparazione o /correttive adottate dal paese terzo in questione sono revocate, sospese o attuate in modo inadeguato, la Commissione può adottare le seguenti misure:

Emendamento

3. Se le misure di riparazione/correttive adottate dal paese terzo in questione sono revocate, sospese o attuate in modo inadeguato, la Commissione **adotta, a norma dell'articolo 8, atti di esecuzione per limitare l'accesso di beni e servizi originari del paese terzo.**

(i) riprendere le consultazioni con il paese terzo in questione e/o

(ii) decidere, mediante un atto di esecuzione, di imporre una misura di adeguamento del prezzo a norma dell'articolo 8.

Gli atti di esecuzione di cui al punto ii) del primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Quale approvato in Aula il 15 gennaio 2014. Per evitare interminabili procedure di consultazione.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

5. La Commissione può porre fine alle consultazioni se il paese in questione **assume impegni internazionali concordati** con l'Unione **in uno dei** seguenti **ambiti**:

(a) **adesione all'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici,**

Emendamento

5. La Commissione può porre fine alle consultazioni se il paese in questione **ha assunto** con l'Unione **o a livello internazionale le** seguenti **misure**:

(a) **impegni internazionali concordati con l'Unione uno dei seguenti ambiti:**

(i) **adesione all'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici,**

(ii) **conclusione con l'Unione di un accordo bilaterale che comprende impegni relativi all'accesso al mercato degli appalti pubblici e/o delle concessioni, o**

(iii) **ampliamento degli impegni in materia di accesso al mercato assunti nel**

quadro dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici o nel quadro di un accordo bilaterale concluso con l'Unione, o

(b) *conclusione con l'Unione di un accordo bilaterale che comprende impegni relativi all'accesso al mercato degli appalti pubblici e/o delle concessioni, o*

(c) *ampliamento degli impegni in materia di accesso al mercato assunti nel quadro dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici o nel quadro di un accordo bilaterale concluso con l'Unione.*

(b) *sono state adottate misure correttive.*

Or. en

Motivazione

Come modificato in Aula il 15 gennaio 2014, adeguato alla proposta rivista del 2016.

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Se le consultazioni con il paese terzo non consentono di giungere a risultati soddisfacenti entro **15** mesi dalla data di avvio, la Commissione vi pone fine e **adotta le misure adeguate. La Commissione può decidere in particolare, mediante un atto di esecuzione, di imporre una misura di adeguamento del prezzo a norma dell'articolo 8. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.**

Emendamento

6. Se le consultazioni con il paese terzo non consentono di giungere a risultati soddisfacenti entro **12** mesi dalla data di avvio, la Commissione vi pone fine e **valuta l'eventualità di adottare, ai sensi dell'articolo 8, atti di esecuzione per limitare l'accesso dei beni e servizi originari del paese terzo in questione.**

Or. en

Motivazione

Quale approvato in Aula il 15 gennaio 2014. Si abbrevia la durata delle procedure in tutta la

proposta.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Misure di adeguamento del prezzo

Emendamento

Misure intese a limitare l'accesso di beni e servizi non contemplati al mercato degli appalti pubblici dell'UE

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Le offerte il cui valore sia costituito per oltre il 50% del valore totale da beni e/o servizi ***originari di un*** paese terzo ***possono essere soggette a una misura di adeguamento del prezzo qualora il paese terzo in questione adotti o applichi misure o pratiche restrittive e/o discriminatorie nel settore degli appalti pubblici.***

Le misure di adeguamento del prezzo si applicano solo a contratti di valore stimato pari o superiore a 5 000 000 di EUR al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Emendamento

Se, in esito ad un'indagine ai sensi dell'articolo 6 e dopo aver seguito la procedura di cui all'articolo 7, è accertato che il paese terzo in questione ha adottato o applica misure o pratiche restrittive e/o discriminatorie nel settore degli appalti pubblici, la Commissione può adottare atti di esecuzione per limitare temporaneamente l'accesso ad appalti il cui valore sia costituito per oltre il 50% del valore totale da beni e/o servizi non contemplati originari del paese terzo in questione per un periodo massimo di cinque anni, prorogabile di altri cinque. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Tali misure restrittive si applicano solo a contratti di valore stimato pari o superiore a 5 000 000 di EUR al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Or. en

Motivazione

*Come modificato in Aula il 15 gennaio 2014, adeguato alla proposta rivista del 2016.
L'esclusione di taluni beni e servizi di un paese terzo deve essere limitata a 5 anni.*

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure restrittive adottate ai sensi del comma 1 possono assumere una delle forme seguenti:

(a) l'esclusione delle offerte in cui più del 50% del valore complessivo è costituito da beni o servizi non contemplati originari del paese in questione, o

(b) una penalità obbligatoria applicabile sul prezzo relativamente alla parte dell'offerta consistente in beni o servizi non contemplati originari del paese in questione.

Or. en

Motivazione

Il relatore desidera reintrodurre la possibilità di un'esclusione delle offerte a fianco di una penalità applicabile sul prezzo, come nella proposta del 2012.

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione respinge l'esclusione di cui al paragrafo 1 se questa comporta una violazione degli impegni in materia di accesso al mercato assunti dall'Unione con gli accordi internazionali da essa conclusi.

Motivazione

Come modificato in Aula il 15 gennaio 2014, adeguato alla proposta rivista del 2016.

Emendamento 51**Proposta di regolamento****Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva***Testo della Commissione*

2. *La misura di adeguamento del prezzo specifica la penalità da applicare, pari al massimo al 20%, da calcolare sul prezzo delle offerte in questione. Essa precisa inoltre le eventuali restrizioni al campo di applicazione della misura, quali ad esempio:*

Emendamento

2. *Le misure restrittive adottate conformemente al paragrafo 1 possono in particolare limitarsi a:*

Or. en

Motivazione

Come modificato in Aula il 15 gennaio 2014, adeguato alla proposta rivista del 2016. Il relatore conviene che si punti sugli Stati o le regioni, come proposto dalla Commissione nella sua proposta del 2016; tuttavia, prendere di mira anche i comuni può portare a una frammentazione e ad oneri amministrativi eccessivi.

Emendamento 52**Proposta di regolamento****Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e***Testo della Commissione*

(e) territori di alcuni livelli *decentralizzati* della pubblica amministrazione.

Emendamento

(e) territori di alcuni livelli *sub-centrali* della pubblica amministrazione, *quali autorità statali e governi regionali.*

Or. en

Motivazione

Come modificato in Aula il 15 gennaio 2014, adeguato alla proposta rivista del 2016. Il relatore conviene che si punti sugli Stati o le regioni, come proposto dalla Commissione nella sua proposta del 2016; tuttavia, prendere di mira anche i comuni può portare a una frammentazione e ad oneri amministrativi eccessivi.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori ***che figurano nell'elenco adottato a norma dell'articolo 9 applicano la misura di adeguamento del prezzo:***

Emendamento

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori applicano ***le misure restrittive:***

Or. en

Motivazione

Come modificato in Aula il 15 gennaio 2014, adeguato alla proposta rivista del 2016. Inoltre, il regolamento deve essere applicato in modo uniforme in tutta l'Unione.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

La Commissione determina le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori o le categorie di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, elencati dagli Stati membri, i cui appalti sono oggetto della misura. Ciascuno Stato membro presenta un elenco di amministrazioni aggiudicatrici o di enti aggiudicatori o di categorie di amministrazioni aggiudicatrici o di enti aggiudicatori adeguato, sul quale si baserà la decisione della Commissione. La Commissione vigila affinché sia adottato

Emendamento

Il presente regolamento è applicato in modo uniforme in tutta l'Unione. La misura restrittiva è applicata da tutte le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori o le categorie di amministrazioni aggiudicatrici o di enti aggiudicatori il cui appalto sia interessato da tale misura, ad eccezione dei comuni con meno di 100 000 abitanti.

un adeguato livello d'azione e l'onere sia ripartito equamente tra gli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Occorre che il regolamento sia lo stesso in tutto il mercato interno. Solo i comuni con meno di 100 000 abitanti devono essere esclusi, al fine di non imporre oneri eccessivi a carico degli enti più piccoli.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione

Revoca o sospensione delle misure di *adeguamento del prezzo*

Emendamento

Revoca o sospensione delle misure *intese a limitare l'accesso di beni e servizi non contemplati al mercato degli appalti pubblici dell'UE*

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione può decidere, mediante *un atto esecutivo*, di revocare la misura *di adeguamento del prezzo* o sospenderne l'applicazione per un certo periodo, qualora il paese terzo in questione adotti misure di riparazione o correttive soddisfacenti.

Se le misure di riparazione o correttive adottate dal paese terzo in questione sono revocate, sospese o attuate in modo inadeguato, la Commissione può ripristinare l'applicazione della misura *di adeguamento del prezzo*, in qualsiasi

Emendamento

1. La Commissione può decidere, mediante *atti esecutivi*, di revocare la misura *restrittiva adottata a norma dell'articolo 8*, o *di* sospenderne l'applicazione per un certo periodo, qualora il paese terzo in questione adotti misure di riparazione o correttive soddisfacenti.

Se le misure di riparazione o correttive adottate dal paese terzo in questione sono revocate, sospese o attuate in modo inadeguato, la Commissione può ripristinare l'applicazione della misura *restrittiva*, in qualsiasi momento, mediante

momento, mediante un atto di esecuzione.

un atto di esecuzione.

A meno che non siano state frattanto sospese o abrogate, le misure adottate a norma dell'articolo 8 scadono cinque anni dopo la loro entrata in vigore.

Or. en

Motivazione

*Come modificato in Aula il 15 gennaio 2014, adeguato alla proposta rivista del 2016.
L'esclusione di taluni beni e servizi di un paese terzo deve essere limitata a 5 anni.*

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Misure di ***adeguamento del prezzo***

Emendamento

Misure ***intese a limitare l'accesso di beni e servizi non contemplati al mercato degli appalti pubblici dell'UE***

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori ***che figurano nell'elenco adottato a norma dell'articolo 9*** applicano le misure ***di adeguamento del prezzo***:

Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori applicano le misure:

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

La misura di adeguamento del prezzo si applica solo ai fini della valutazione e della classifica della componente relativa al prezzo delle offerte e non influisce sul prezzo fissato nel contratto concluso con il vincitore della gara.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Soppressione del testo "La misura di adeguamento del prezzo (...) concluso con il vincitore della gara.", in quanto si riferisce solo alla misura di adeguamento del prezzo.

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono **decidere** di non applicare alla procedura di aggiudicazione **dell'appalto o della concessione la misura di adeguamento del prezzo** se:

Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono **chiedere alla Commissione** di non applicare alla procedura di aggiudicazione **le misure adottate ai sensi dell'articolo 8** se:

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Se, dopo 15 giorni di calendario, la Commissione non ha adottato mediante

atti di esecuzione una decisione nella quale approva o respinge tale richiesta, la richiesta si considera respinta dalla Commissione. In circostanze eccezionali, il termine può essere prorogato al massimo di altri cinque giorni di calendario.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Come modificato in Aula il 15 gennaio 2014, adeguato alla proposta rivista del 2016.

Emendamento 62

**Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 bis

Condizionalità degli appalti nell'ambito di programmi finanziati dall'Unione nei paesi terzi

Nell'ambito degli appalti pubblici finanziati dall'Unione e dagli Stati membri, la Commissione assicura la realizzazione di un quadro normativo vincolante volto a regolamentare l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici internazionali. In tale contesto, l'Unione adotta norme uniformi tese ad assicurare eque condizioni di concorrenza tra gli operatori economici dell'Unione e quelli dei paesi terzi.

Or. en

Motivazione

Quale approvato in Aula il 15 gennaio 2014.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 ter

**Obblighi in materia di diritto ambientale,
sociale e del lavoro**

Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell'esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Or. en

Motivazione

Quale approvato in Aula il 15 gennaio 2014 (vedasi emendamento di seduta 56 all'articolo 7 della proposta del 2012).

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Né la Commissione né il Consiglio né il Parlamento europeo né gli Stati membri né i loro funzionari divulgano le informazioni riservate ricevute a norma del presente regolamento, salvo autorizzazione espressa della parte che le ha fornite.

2. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento e dichiarate riservate dalla parte che le ha fornite non vengono divulgate, salvo che tale parte non ne dia espressa autorizzazione.

Or. en

Motivazione

Quale approvato in Aula il 15 gennaio 2014.

Emendamento 65

**Proposta di regolamento
Articolo 16**

Testo della Commissione

Entro il 31 dicembre 2018 e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sui progressi compiuti nei negoziati internazionali avviati a norma del presente regolamento per quanto riguarda l'accesso per gli operatori economici dell'Unione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici ***o delle concessioni*** nei paesi terzi. A tal fine, gli Stati membri forniscono su richiesta alla Commissione le informazioni necessarie.

Emendamento

Almeno ogni tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento e sui progressi compiuti nei negoziati internazionali avviati a norma del presente regolamento per quanto riguarda l'accesso per gli operatori economici dell'Unione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei paesi terzi. A tal fine, gli Stati membri forniscono su richiesta alla Commissione le informazioni necessarie. ***Nel presentare la sua seconda relazione, la Commissione sottopone inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa di modifica del regolamento, oppure espone i motivi per cui, a suo giudizio, non è necessario modificarlo. Se la Commissione non rispetta tali obblighi, il presente regolamento cessa di essere applicabile al termine del secondo anno successivo alla presentazione della seconda relazione.***

Or. en

Motivazione

Quale approvato in Aula il 15 gennaio 2014. L'emendamento introduce una clausola di riesame.

MOTIVAZIONE

Nel marzo 2012 la Commissione ha pubblicato la sua proposta legislativa sugli appalti pubblici: accesso di beni e servizi di paesi terzi al mercato interno dell'Unione europea e procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi dell'Unione europea ai mercati dei paesi terzi. L'obiettivo della Commissione era di esercitare una certa leva nei negoziati commerciali bilaterali con i paesi terzi affinché questi aprissero i loro mercati degli appalti pubblici, dal momento che molti di essi sono riluttanti ad aprire i propri mercati degli appalti pubblici alla concorrenza internazionale o a prevedere un maggior grado di apertura rispetto a quanto fatto finora. Di conseguenza, gli operatori economici dell'Unione devono far fronte a pratiche restrittive nel settore degli appalti in molti paesi partner commerciali dell'Unione. L'intento principale della proposta della Commissione era quindi di migliorare le condizioni di partecipazione delle imprese dell'UE agli appalti pubblici nei paesi terzi e rafforzare la posizione dell'Unione europea nei negoziati sulle condizioni di accesso di beni, servizi e fornitori dell'UE ai mercati degli appalti pubblici.

In linea generale, i mercati degli appalti pubblici rappresentano un forte interesse offensivo dell'Unione nei negoziati commerciali con i paesi terzi, dal momento che molte imprese dell'Unione sono altamente competitive in diversi settori. È ormai chiaro che molti paesi terzi sono riluttanti ad aprire i propri mercati degli appalti pubblici alle imprese dell'Unione. La Commissione ha inoltre visto crescere il numero di misure protezionistiche adottate dai paesi terzi negli ultimi anni che, di fatto o di diritto, limitano l'accesso ai rispettivi mercati degli appalti pubblici. Sono inclusi requisiti protezionistici come ad esempio l'imposizione di trasferimenti di tecnologie quale condizione per l'aggiudicazione dei contratti pubblici o requisiti di contenuto locale.

Finora l'Unione europea è riuscita ad aprire i mercati degli appalti pubblici attraverso accordi commerciali soltanto in modo limitato: l'accordo sugli appalti pubblici (AAP) è stato firmato solo da pochi paesi, mentre economie emergenti come India, Brasile e Cina non dimostrano un particolare interesse a sottoscrivere l'accordo nel prossimo futuro. Nonostante la revisione, l'AAP contiene ancora diverse deroghe e non vincola sistematicamente tutti i livelli dell'amministrazione. Gli accordi bilaterali di libero scambio (ALS) tra l'UE e i paesi terzi, inoltre, prevedono spesso deroghe in materia di accesso ai mercati degli appalti pubblici da parte delle imprese europee. Poiché i mercati degli appalti pubblici dell'Unione sono ampiamente aperti agli offerenti esteri, la Commissione ha riscontrato difficoltà nell'ottenere l'impegno da parte di paesi terzi in questo senso nei negoziati commerciali.

Per esercitare un effetto leva finalizzato a creare opportunità in termini di appalti pubblici nei paesi terzi, la Commissione ha suggerito, nella proposta del 2012, la possibilità di limitare l'accesso al mercato per i paesi che non avviano negoziati commerciali con l'UE. La proposta del 2012 prevede una procedura decentralizzata e una centralizzata per i beni e i servizi non contemplati da impegni in materia di accesso al mercato. La procedura decentralizzata prevede che la Commissione possa autorizzare le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori a escludere le offerte nelle quali il valore dei beni e dei servizi non contemplati superi il 50% del valore complessivo dei beni o servizi compresi nell'offerta in mancanza di sostanziale reciprocità nell'apertura del mercato tra l'Unione europea e il paese di cui i beni e/o servizi sono originari. Inoltre, la proposta relativa al pilastro centralizzato istituisce un meccanismo dell'UE per migliorare la posizione negoziale dell'UE nei negoziati internazionali in materia di accesso al mercato, basato sulle indagini della Commissione, la consultazione

con i paesi terzi e, se del caso, l'imposizione di misure restrittive temporanee da parte della Commissione. La Commissione ritiene che ciò costituirebbe un incentivo affinché i paesi terzi intraprendano negoziati con l'Unione per quanto riguarda l'apertura dei loro mercati degli appalti pubblici.

Le reazioni in seno al Consiglio sono state divergenti: da un lato, vi era un blocco di Stati membri che sostenevano la proposta, dall'altro un blocco altrettanto importante di Stati membri che non avvertivano la necessità di agire e hanno respinto l'idea, considerando lo strumento una misura protezionistica che può avere ripercussioni negative sul commercio mondiale (segnatamente tramite eventuali misure di ritorsione da parte di paesi terzi potenti). Il Consiglio non è stato in grado di sbloccare lo stallo e di portare avanti un dibattito sulla sostanza della proposta. Il 15 gennaio 2014 il Parlamento europeo ha adottato 85 emendamenti alla proposta della Commissione, senza tuttavia approvare una risoluzione legislativa e quindi senza concludere la prima lettura. Mediante tali emendamenti il Parlamento ha cercato di creare un punto d'incontro tra i sostenitori della proposta e i suoi oppositori.

Aspetti importanti della votazione del Parlamento del 15 gennaio 2014:

- l'introduzione di una clausola di revisione che consenta di valutare, dopo un periodo di tempo, se lo strumento contribuisca all'apertura dei mercati di appalti pubblici o costituisca semplicemente una forma di protezionismo nel mercato degli appalti pubblici dell'Unione;
- l'esclusione dal regolamento dei paesi in via di sviluppo;
- un legame migliore tra il pilastro decentralizzato e quello centralizzato, quindi la possibilità di adottare misure solo dopo che la Commissione ha avviato un'indagine sulle presunte misure restrittive;
- la prevenzione della frammentazione del mercato interno degli appalti pubblici.

La presidenza italiana ha presentato un testo di compromesso nell'autunno 2014 che, tuttavia, non è riuscito a colmare il divario tra le posizioni in seno al Consiglio. In seguito a un dibattito orientativo in seno al Consiglio dei ministri del Commercio nel novembre 2014, la Commissione ha deciso di presentare una proposta rivista per far avanzare i lavori. Il 29 gennaio 2016 la Commissione europea ha adottato la proposta modificata relativa a uno strumento internazionale in materia di appalti pubblici. Il 27 febbraio 2017 i coordinatori della Commissione INTA hanno deciso di iscrivere nuovamente il punto all'ordine del giorno di una delle successive riunioni della commissione INTA al fine di aggiornare il mandato negoziale sottoponendo a votazione ulteriori emendamenti, dal momento che la proposta rivista presentava modifiche significative.

La proposta modificata, da un lato, apporta miglioramenti a elementi essenziali, come la soppressione del pilastro decentralizzato, che anche il Parlamento temeva potesse portare a una frammentazione del mercato interno. Dall'altro però non tiene conto delle richieste del Parlamento europeo. Inoltre, introduce nuovi elementi che devono essere sottoposti all'esame della commissione INTA e del Parlamento. Il relatore presenta pertanto questo progetto di relazione al fine di aggiornare il mandato del Parlamento europeo e tenere conto delle modifiche apportate con la proposta rivista del 2016. Di conseguenza, la presente relazione si basa su due pilastri fondamentali: In primo luogo, per quanto riguarda le parti che sono uguali

o paragonabili alla proposta iniziale del 2012, il relatore presenta gli emendamenti approvati in Aula il 15 gennaio 2014, se del caso adeguandoli alla proposta rivista del 2016. In secondo luogo, la relazione modifica i nuovi elementi introdotti dalla proposta rivista del 2016.

Nuovi elementi della proposta rivista del 2016

La principale modifica in questo ambito consiste nel fatto che la proposta prevede solamente una "misura di adeguamento del prezzo" ed elimina del tutto la misura di chiusura del mercato. A seguito di un'indagine della Commissione, accertato che un paese ostacola la partecipazione dell'UE agli appalti pubblici, si applicherebbe un adeguamento del prezzo ai prodotti o ai servizi originari di tale paese. Ciò significa che, contrariamente alla proposta iniziale, i prodotti e i servizi esteri in questione sarebbero sempre ammissibili qualora l'offerta sia competitiva in termini qualitativi e di prezzo anche dopo aver tenuto conto dell'adeguamento del prezzo. L'adeguamento del prezzo si applicherebbe solo alla procedura di valutazione e non determinerebbe il prezzo di aggiudicazione finale. Il mercato dell'UE non sarebbe in nessun caso chiuso agli operatori esteri.

Tuttavia, l'idea alla base della proposta è di acquisire maggiore influenza al fine di aprire i mercati degli appalti pubblici nei negoziati commerciali, assicurando in tal modo condizioni di parità nell'accesso ai mercati degli appalti pubblici. La nuova misura di adeguamento del prezzo proposta non sembra più perseguire tale obiettivo; secondo il relatore sembra piuttosto un dazio "antidumping". Il relatore suggerisce pertanto di ripristinare il meccanismo originale che prevede una limitazione temporanea dell'accesso di beni e/o servizi del paese terzo al mercato degli appalti pubblici dell'Unione europea, come proposto dalla Commissione nel testo del 2012 e approvato dal Parlamento nel gennaio 2014.

Un altro nuovo punto prevede che gli Stati membri suggeriscano quali amministrazioni aggiudicatrici saranno incaricate di attuare la misura, onde assicurare che il compito non ricada sugli enti di minori dimensioni dotati di una capacità amministrativa più limitata. Pur trattandosi di un valido obiettivo, è necessario che il regolamento sia applicato in modo uniforme in tutto il mercato interno. In caso contrario si potrebbe giungere a una frammentazione del mercato unico e si rischierebbe di perdere capacità di influenza. Ciononostante, per non imporre oneri eccessivi a carico degli enti più piccoli, i comuni con meno di 100 000 abitanti dovrebbero essere esclusi dal regolamento.

Un ulteriore nuovo elemento è dato dal fatto che la penalità applicabile sul prezzo non interesserebbe più l'intero paese in cui la Commissione ha riscontrato discriminazioni degli offerenti dell'UE. Sarebbe consentita l'applicazione a territori specifici, a livello regionale o locale, come Stati, regioni o anche comuni. L'obiettivo è quello di differenziare i territori e incoraggiare gli enti decentralizzati affinché aprano le gare d'appalto agli offerenti dell'UE. Il relatore concorda con questa modifica, tuttavia ritiene che il fatto che sia indirizzata ai comuni comporti un onere amministrativo e una frammentazione eccessivi. Si suggerisce pertanto di sostenere l'applicazione alle autorità statali o regionali, ma non ai comuni.

Un elemento della proposta rivista del 2016 che può essere considerato un miglioramento è dato da una più chiara ripartizione dell'onere della prova. Le imprese e i prodotti il cui valore nel quadro dell'offerta provenga per oltre il 50% da un paese terzo in cui la Commissione ha riscontrato discriminazioni delle imprese, dei beni o dei servizi dell'UE sarebbero soggetti alla misura. Si dovrebbe presupporre che gli operatori economici originari di un determinato paese forniranno beni e servizi cui si applica la misura. L'onere della prova, per dimostrare che la

sua offerta non è composta dai beni e servizi in questione, spetterà all'offerente originario di tale paese e non all'amministrazione aggiudicatrice. La proposta originaria dava l'impressione che l'onere della prova in tale contesto spettasse alle amministrazioni aggiudicatrici. L'idea di chiarire maggiormente a chi spetti l'onere della prova rappresenta una modifica positiva che è d'ausilio in particolare alle amministrazioni aggiudicatrici europee.

Nel rispetto dell'approccio della Commissione in materia di trasparenza nel settore della politica commerciale, si propone inoltre di rendere pubblici i risultati delle indagini della Commissione che individuano gli ostacoli per gli appalti pubblici nei paesi terzi. La pratica del pubblico discredito ("naming and shaming") dovrebbe avere l'effetto di dinamizzare il percorso verso l'eliminazione di tali ostacoli. Anche le misure adottate dai paesi terzi allo scopo di migliorare una situazione problematica dovrebbero essere rese pubbliche. Tale modifica è accolta con favore.

Inclusione di alcuni emendamenti del Parlamento

In aggiunta all'esclusione dei paesi meno sviluppati dall'ambito di applicazione della proposta, si escludono anche i paesi in via di sviluppo e le PMI. Inoltre, diversi Stati membri e il Parlamento hanno osservato che il pilastro decentralizzato, in base al quale le amministrazioni aggiudicatrici avrebbero la possibilità di impedire agli offerenti esteri di partecipare alle loro gare d'appalto, avrebbe potuto causare una frammentazione del mercato interno. La proposta rivista elimina del tutto tale possibilità.

Richieste del Parlamento non incluse

La presente sezione riguarda la considerazione delle questioni ambientali, in materia di lavoro e sociali nella valutazione della reciprocità, o la richiesta del Parlamento relativa a una clausola di riesame che consenta di valutare se il regolamento contribuisca a un'ulteriore apertura dei mercati degli appalti pubblici o se sia invece uno strumento protezionistico. Respingere il regolamento nel suo insieme per questo motivo sarebbe tuttavia discutibile. Il Parlamento ha suggerito di incorporare una clausola di riesame che obblighi la Commissione ad analizzare l'impatto del regolamento, dopo che questo è entrato in vigore ed è stato applicato per un paio d'anni, e di riesaminarlo di conseguenza. Per la stessa ragione, il Parlamento ha suggerito di limitare a 5 anni l'applicazione delle eventuali misure restrittive assunte per mezzo di un atto di esecuzione (come avviene per le disposizioni contenute nei regolamenti dell'UE in materia di difesa del commercio), allo scopo di evitare che si trasformino in una chiusura permanente del mercato. Un'ulteriore richiesta di cui si è tenuto conto solo marginalmente riguarda la riduzione del periodo d'indagine. Il Parlamento ha chiesto una riduzione a tre mesi del periodo a disposizione per la conclusione dell'indagine, con la possibilità di prorogare tale periodo di un mese. La Commissione ha ridotto tale periodo da nove a otto mesi, estendendo al contempo la possibile proroga da tre a quattro mesi, lasciando così di fatto invariato il periodo d'indagine.